

Verbale n° 8 / 2020

L'anno duemila-venti addì 21 del mese di Febbraio, alle ore 11,30 in seconda convocazione, nei locali del Palazzo Comunale si è riunita la IV C.C.P. e seguito voto di convocazione prot. n° 1063 del 19.02.2020 contenente il seguente o.d.g: 1) Regolamento su aree pubbliche dei chioschi 2) Barie ed eventuali. Alle ore 11,30 sono presenti il Presidente Vincenzo Nigueni, il Componente Vincenzo Amato. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. La Commissione inizia i lavori, con lo studio e la formulazione dell'art 3 denominandola "Localizzazione" e dopo averlo ultimato lo allega al verbale.

Art. 3

### Localizzazione

1. La localizzazione dei chioschi è stabilita da uno specifico piano allegato al presente Regolamento

– ( allegato A )

2. Per le distanze dalle strade e dai confini si fa riferimento alla normativa vigente ed a quanto previsto nel successivo capitolo " Norme Tecniche".

3. L'individuazione delle aree e la tipologia va fatta nel rispetto del presente Regolamento e

dell'utilità alla valorizzazione delle specifiche funzioni della zona.

Si passa allo studio dell'articolo successivo l'art. 4 alle ore 11,30 entra il Componente Vincenzo Giardino. La Commissione continua il dibattito per la formulazione dell'art. 4. La Commissione dopo ampio dibattito decide di intitolare il suddetto articolo "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali".

## Art. 4

### Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali


1. Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi.
2. Alle procedure di affidamento della concessione precaria di aree per l'installazione di chioschi, possono partecipare tutte le persone sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei requisiti di accesso di cui ai successivi commi.
3. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
4. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
5. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 3, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
6. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
7. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Alle ore 12,00 la Commissione chiude i lavori. Letto, con-  
fermato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Capogruppo



Il Presidente

